

All'articolo 5:

al comma 3:

alla lettera *a*), dopo le parole: «a Tampa» sono inserite le seguenti: «, nonché nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attività di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*,»;

alla lettera *d*), dopo le parole: «nonché al personale impiegato» sono inserite le seguenti: «nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM,»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ogniquale volta si impieghino nel contesto internazionale forze di polizia ad ordinamento militare, il Governo è tenuto a specificare, nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).

5-*ter*. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonché i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario).

All'articolo 8, comma 1:

al primo periodo, dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Ciad, Giordania,» dopo la parola: «Iraq,» è inserita la seguente: «Libano,» dopo le parole: «Repubblica centrafricana,» sono inserite le seguenti: «Repubblica democratica del Congo,» e dopo la parola: «Yemen» è inserita la seguente: «, Palestina»;

al secondo periodo, dopo le parole: «sono promossi interventi» sono inserite le seguenti: «, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute»;

al terzo periodo, dopo le parole: «tra gli obiettivi» sono inserite le seguenti: «la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «in America centrale» sono sostituite dalle seguenti: «in America Latina»;

al comma 6, le parole: «euro 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.400.000»;

ai commi 6 e 7, le parole: «Ministero degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera *d*), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

All'articolo 10, comma 3, lettera *b*), capoverso 2-*bis*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

All'articolo 11:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «euro 452.731.694» sono sostituite dalle seguenti: «euro 453.400.633»;

alla lettera *c*), le parole: «euro 13.510.615», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.179.554»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, è abrogata».

